

# L'Agente di Assicurazione

newsletter



**Pubblicazione del  
Sindacato Nazionale Agenti di Assicurazione**

**Numero 39 del 18 novembre 2019**

news news news news news news news news news

## **LA LIBERTA' DI SCELTA DEL CCNL SANCITA ANCORA UNA VOLTA DA UNA ORDINANZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE**



Ormai è acclarata la legittimità del CCNL stipulato nel 2014 tra Sna e Confsal e applicato dalla maggior parte delle agenzie di assicurazione italiane. Alla lista dei pronunciamenti favorevoli alla libertà contrattuale se ne aggiunge un altro, autorevolissimo, della Suprema Corte di Cassazione, l'Ordinanza 06 settembre 2019, n. 22367.

Il recentissimo pronunciamento, relativo a una causa per licenziamento illegittimo, recita fra l'altro: *"Occorre rimarcare, in via di premessa, che sulla questione qui scrutinata la Corte di legittimità è pervenuta a consolidati approdi, affermando il principio che va qui ribadito, in base al quale i contratti collettivi di lavoro non dichiarati efficaci "erga omnes" ai sensi della legge 14 luglio 1959 n. 741, costituendo atti di natura negoziale e privatistica, si*

*applicano esclusivamente ai rapporti individuali intercorrenti tra soggetti che siano entrambi iscritti alle associazioni stipulanti, ovvero che, in mancanza di tale condizione, abbiano fatto espressa adesione ai patti collettivi e li abbiano implicitamente recepiti attraverso un comportamento concludente, desumibile da una costante e prolungata applicazione delle relative clausole ai singoli rapporti (vedi Cass. 8/5/2009 n. 10632)".*

*Un altro principio è richiamato nell'Ordinanza: "È stato affermato inoltre che il giudice del merito ha il compito di valutare in concreto il comportamento posto in essere dal datore di lavoro e dal lavoratore, allo scopo di accertare, pur in difetto della iscrizione alle associazioni sindacali stipulanti, se dagli atti siano desumibili elementi tali da indurre a ritenere ugualmente sussistente la vincolatività della contrattazione collettiva invocata (Cass. 3/8/2000 n. 10213)".*

Alla luce di questa disposizione, appare sempre prudente per l'imprenditore aderire all'associazione di categoria stipulante il CCNL che si sceglie di applicare, affinché tale decisione, espressione della libertà sindacale, non rischi di essere sovvertita in tribunale.

Appaiono sempre più isolate anche sul piano giurisprudenziale, dunque, le interpretazioni difformi di alcuni Giudici del Lavoro.

Il Presidente Sna Claudio Demozzi ha commentato "La legittimità del CCNL SNA/CONFESAL, nuovamente acclarata per via giudiziaria, dovrebbe essere acquisita in via definitiva, ma purtroppo in quel di Genova qualche Giudice del Lavoro interpreta in altro modo le norme e alcuni colleghi agenti si trovano nella situazione di dover affrontare più gradi di giudizio per fare fronte a richieste contributive dell'INPS. Queste iniziative dell'Istituto Nazionale di Previdenza pare addirittura siano sollecitate da alcuni facinorosi sindacalisti di altri settori produttivi che hanno

mal digerito l'esclusione della FISAC-CGIL dal tavolo negoziale del contratto collettivo nazionale di lavoro dei lavoratori dipendenti delle agenzie di assicurazione, sottoscritto dal Sindacato datoriale SNA, ampiamente maggioritario e CONFISAL, una delle sigle maggiormente rappresentative in Italia".

Hai ricevuto questo messaggio perché hai espresso interesse a ricevere aggiornamenti e notiziari. Se il messaggio non viene visualizzato correttamente fai clic qui. Per essere sicuro che le nostre e-mail arrivino nella casella di posta in arrivo e non nella cartella di spamming, è sufficiente aggiungere [newsletter@snaservice.it](mailto:newsletter@snaservice.it) alla rubrica indirizzi o all'elenco dei mittenti attendibili. Per non ricevere più questa comunicazione è possibile scrivere una mail a [sna@snaservice.it](mailto:sna@snaservice.it) con oggetto cancellami.